

(N. 1618)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro degli Affari esteri

(MARTINO)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1956

Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania.

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente ai cittadini italiani per i quali risulta sospesa la corresponsione dei ratei di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale dovute da Istituti assicuratori germanici od ex germanici nonchè per quelli che, pur avendo subito un infortunio sul lavoro indennizzabile dagli istituti predetti, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento del diritto ai relativi indennizzi, sono corrisposte dall'Istituto italiano per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, determinate prestazioni economiche e sanitarie.

Dette prestazioni sono erogate a titolo di anticipo da parte dello Stato, salvo l'ulteriore pagamento della differenza dopo il recupero degli indennizzi dovuti dagli istituti assicuratori germanici o ex germanici.

Pertanto le spese derivanti da dette prestazioni sono rimborsate dallo Stato all'Istituto assicuratore italiano precitato.

Ora, mentre le prestazioni sanitarie concesse ai cittadini predetti sono le stesse previste per

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutti gli infortunati sul lavoro, per quanto concerne invece quelle economiche queste sono state liquidate, per gli infortunati con invalidità non inferiore al 50 per cento ed ai superstiti in base a salari fissi determinati nel 1946 e pari a lire 24.000 annue per gli operai e a lire 18.000 annue per le operaie.

Ne deriva che la misura delle rendite stesse si rivela da tempo del tutto inadeguata per consentire ai beneficiari di far fronte alle più elementari esigenze di vita.

A titolo di esempio si precisano gli importi dei ratei attualmente percepiti da alcuni redituari:

infortunato con invalidità del 50 per cento senza prole . . . . .	L.	667 mensili	
infortunato con invalidità del 75 per cento, con quattro figli minori degli anni 18 . . . . .	»	1.200	»
vedova senza prole . . . . .	»	667	»
vedova con tre figli minori degli anni 18 . . . . .	»	1.466	»
entrambi i genitori . . . . .	»	553	»
un solo genitore . . . . .	»	266	»

Questa situazione deve, peraltro, considerarsi superata per i casi di infortuni afferenti ai territori sottoposti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania a seguito della recente entrata in vigore della Convenzione italo-tedesca in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953.

Non altrettanto, si verifica, invece, per gli infortuni avvenuti nei territori della Germania orientale o in territori ex-germanici per i quali l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro continua a corrispondere la sola rendita provvisoria prevista dal citato decreto legislativo n. 919, limitatamente a circa 230 casi di morte e di invalidità permanente non inferiore al 50 per cento.

Ora, poichè si ritiene indispensabile un adeguamento delle prestazioni economiche sopraindicate, limitatamente, per i motivi suesposti, a quelle dovute per infortuni subiti nei territori della Germania orientale o ex-germanici, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il qua-

le all'articolo 1 le prestazioni economiche in esame vengono aumentate dei seguenti importi:

lire 3.000 mensili per i casi di inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;

lire 5.000 mensili per i casi di inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;

lire 7.000 mensili per i casi di inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento;

e, per i superstiti a:

lire 3.000, nel caso di un unico avente diritto;

lire 4.000, nel caso di due aventi diritto;

lire 5.000, nel caso di tre o più aventi diritto.

Le sopradette misure sono state determinate sulla base di un criterio di analogia con i benefici previsti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243, che concede, appunto, un eguale assegno straordinario mensile ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza ed agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18.

Si ritiene, inoltre, opportuno porre in rilievo al riguardo che l'importo annuo globale dell'aumento delle prestazioni economiche disposto con il provvedimento in esame per i 230 casi circa afferenti alla Germania orientale, non dovrebbe superare quello correlativo sinora erogate per le rendite già cessate od in corso di cessazione per i casi della Germania occidentale. Su questo punto è anche da tener presente che l'Erario, a seguito della entrata in vigore della Convenzione italo-tedesca del 5 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali, conseguirà per tali rendite il rimborso di quanto pagato dal 1° luglio 1948 alla data di cessazione di ciascuna rendita.

Con il successivo articolo 2 si provvede, inoltre, ad indicare con quali mezzi si farà fronte all'onere a carico dello Stato derivante dal provvedimento in esame, onere valutato in lire 9.400.000 e già contenuto nei limiti degli attuali stanziamenti di bilancio allo stesso titolo.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, limitatamente a quelle corrisposte ai sensi del decreto legislativo stesso per infortuni sul lavoro o per malattie professionali il cui indennizzo è dovuto da istituti assicuratori diversi da quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, sono aumentate dei seguenti assegni mensili:

- a) lire 3.000, nel caso di inabilità permanente dal 50 per cento al 79 per cento;
- b) lire 5.000, nel caso di inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;
- c) lire 7.000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.

Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le malattie professionali di

cui al precedente comma sono altresì aumentate dei seguenti assegni mensili:

- a) lire 3.000, nel caso di un unico avente diritto;
- b) lire 4.000, nel caso di due aventi diritto;
- c) lire 5.000, nel caso di tre o più aventi diritto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919.

## Art. 2.

L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.400.000 annue, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 772 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e di quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

## Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956.